COMUNE

DI

CANTELLO

polizza Rc auto

LIBRO MATRICOLA

Lotto n. 4

POLIZZA Rc auto LIBRO MATRICOLA

01. MASSIMALI

massimale unico, per tutti i veicoli dell'Ente	massimale unico per gli Autobus e/o scuolabus
Euro 6.000.000,00	**Euro 6.000.000,00**

02. ZONA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Varese provincia

03. DURATA, RESCINDIBILITÀ E RINNOVO DELLA POLIZZA

Ad integrazione delle condizioni generali di assicurazione le parti convengono quanto segue:

Durata
la durata del presente contratto viene stabilita con effetto dalle ore 24 del 31/12/2014 fino alle ore 24 del 31/12/2015.
Rescindibilità
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.
Rinnovo
Alla naturale scadenza della durata stabilita (31/12/2015], il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall'art. 1899 del C. C.

DEFINIZIONI

Assicurato -	La persona nel cui interesse è stipulata la polizza
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula la polizza
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo
Franchigia	La parte del danno che resta a carico dell'Assicurato
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza	Il documento che comprova il contratto di assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza
Società	L'impresa assicuratrice
Valore del veicolo	La somma dei seguenti importi:

al momento del sinistro	- il valore attribuito da "eurotax giallo" o in mancanza da "quattroruote" o altra rivista specializzata; - il costo di riacquisto degli accessori ed optionals esistenti, ridotto della stessa percentuale di svalutazione applicata al veicolo di cui al comma precedente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 30 giorni successivi all'effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.
Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

3) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

5) Denunce sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro **30 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza.

6) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

7) Arbitrato rituale

Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato.
Tale luogo è quello della sede legale della Contraente.
Sarà pure compito degli Arbitri determinare l'attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni
La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

8) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione

dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

9) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

10) Assicurazioni presso diversi Assicuratori

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

11) Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

12) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

13) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

14) Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

15) - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al trentesimo giorno dal pagamento, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

16) - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della L. n. 792/94, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Rimas – Risk Management Service srl via San Martino 11b 20122 Milano
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Rimas – Risk Management Service srl e in particolare:

a) Il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore.
b) È fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia.
c) La Compagnia darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
d) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia,

prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione all'Impresa stessa.

e) La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali.

f) Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.

g) Il Broker provvederà, per conto del Contraente, al pagamento dei premi pattuiti entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista. Il Broker inoltre comunicherà tramite telex e/o telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna pertanto a versare nei tempi sopra previsti, anche qualora non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali. Nell'eventualità che non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate.

h) Il Broker, fermo l'obbligo del Contraente, si dichiara in ogni caso debitore in proprio verso l'impresa degli importi afferenti le comunicazioni di operatività della garanzia comunicati ai sensi del precedente punto g) (anche se da lui materialmente non incassati dal Contraente) e si impegna a corrisponderli alla Compagnia nei modi e nei termini precedentemente indicati.

i) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.

j) Il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

k) La Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione

l) Al Broker verranno retrocesse provvigioni pari al 5% calcolate sui premi imponibili.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e massimali

Premesso :

- che l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto in allegato.
- che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture;
- peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
- numero posti per autobus;
- classe di bonus/malus in corso per le autovetture (in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di merito di nuova assegnazione), si assicura

Art. 2 - Tipologia di polizza

Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (ex Legge n 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste.

Art. 3 – Tipologia del rischio RCA

Garanzie Base :
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).

Forma Tariffaria :

- *Bonus/Malus per le autovetture, motocicli e ciclomotori.*

 Relativamente ad autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, l'assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di "osservazione" definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza, corrispondenti ai livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

 - 1° periodo: inizia dal primo giorno della decorrenza della garanzia e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

 - I periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente;

 All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13° se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus, ovvero alla classe di merito 13° se relative a:

 1. Veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A.
 2. Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

 Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli i cui ai precedenti punti uno. e due. il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.
 In difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito 18°.

 Per le annualità successive a quelle della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di provenienza, in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche se parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone, la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo di danno. In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

 Nel caso in cui il contratto stipulato con la compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra compagnia nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, tenendo conto di indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 13°.

 Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il contraente dichiari ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
 In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 13°, a seconda che la stipulazione della stesa avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

 Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto mera stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

 Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa e assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13° della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato Per durata non inferiore ad un anno, presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effettidegli articoli 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione della classe di merito 13° effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sia conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13°, a meno che il contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive, si applica, anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo, disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/malus in corso con la Compagnia, che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa, secondo i criteri della tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguaglio del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare la maggiorazione di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive i cui alla prevista tabella, offrendo alla compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito del veicolo uscente.

In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa compagnia entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 13°.

- *Tariffa fissa per altri veicoli.*
 Qualora il contratto, stipulato con tariffa fissa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinatial trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vendono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
 Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio lordo dovuto per annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente:

- *Potenza fiscale e destinazione d'uso per natanti.*

Art. 4 – Forma del contratto

I mezzi da assicurare sono descritti all'allegato A.
La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.

Art. 5 - Variazione parco automezzi

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza.
Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture", le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Art. 6 - Regolazione premio

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati, verranno comunicati, al loro verificarsi dall'Assicurato.
La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 – Informativa sui sinistri.

L'Agenzia si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: estremi del sinistro, stato di avanzamento dell'iter liquidativo, nonché gli importi liquidati o riservati.

Art. 8 - Condizioni particolari

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, alle seguenti condizioni particolari:

a) per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano occasionali trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione;

b) l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo al regolamento e successive modifiche;

c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietario o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

c) l'Impresa garantisce l'Assicurato e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.
I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.
La garanzia non opera :
- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive nei riguardi dei beneficiari della garanzia;

d) Ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.
La garanzia non opera :
- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive, nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 9 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S.Marino, Paesi UE ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde).

Art. 10 - Garanzie accessorie

a) tutela giudiziaria, dissequestro e custodia (Valida se espressamente pagato il relativo premio)

La Società assumerà a proprio carico fino alla concorrenza di Euro 6.000 l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie all'Ente od al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'Art. 1917 C.C.;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l'Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

1) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
3) le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell'Ente;
4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 600 per sinistro.

La garanzia non comprende:

1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
2) le spese di giustizia penale
3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze d atti in genere, ecc.)

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C.Auto del veicolo assicurato.

b) ricorso terzi da incendio

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 500.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

c) spese di recupero, custodia e rimpatrio

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, kasko e R.C.Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro.
Si precisa che però sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 600,00 sopra citato.
Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Ente (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di Euro 600,00.

d) Rottura cristalli

La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro.

e) Rischio statico rimorchi

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivante dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione

Art. 11) - Rischio incendio, furto, kasko, collisione ed eventi speciali

(l'Ente si riserva di specificare, dopo l'esito della gara, a quali veicoli applicare le singole garanzie di seguito descritte.)

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi (compresi apparecchi audiofonovisivi) conseguenti a:

a. incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;

b. furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;

c. danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo *(EVENTI SOCIO POLITICI*);

d. danni materiali e diretti, in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (*EVENTI ATMOSFERICI*);

e. danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (*KASKO*);

f. danni determinati da collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa *(COLLISIONE*).

Art. 11 bis) - Precisazioni di garanzia per il rischio furto

La Società risponde inoltre dei danni e diretti al mezzo conseguenti a:
- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che: tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

È condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:
- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

Art. 12) - Precisazioni di garanzia per il rischio kasko e collisione.

Kasko

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati in conseguenza a collisione con altri veicoli, identificati e non, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento e\o uscita di strada dell'automezzo.

Collisione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare danni determinati da collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa.

Art. 13) - Ammontare del premio

Si conviene che il computo del premio per le garanzie tutte di cui all'Art.11), sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

Art. 14) - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.
La garanzia Eventi Atmosferici si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.
Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

Art. 15) - Esclusioni relative alle garanzie incendio, furto , kasko e collisione

L'assicurazione non comprende i danni:

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;

b) determinati o agevolarti da dolo del conducente, del contraente e/o assicurato;

c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

Art. 16) - Esclusioni relative alle soli garanzie kasko e collisione.

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;

b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;

c) determinati da vizi di costruzione;

d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice della Strada;

e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi assicurati

a) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 17) - Liquidazione dei danni

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro dedotto l'eventuale recupero.
Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In entrambi i casi il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

Art. 18) - Danni cagionati da colpa grave

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo descritto in polizza.

Art. 19) - Rinuncia diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

Art. 20) - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S.Marino, Paesi UE ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde).

Art. 21) - Franchigie

- Le garanzie di cui ai punti a) ***INCENDIO*** e b) ***FURTO***, di cui all'Art.11) di polizza, sono prestate *senza* l'applicazione di alcuna franchigia.
- Le garanzie di cui ai punti c) ***ATTI VANDALICI***, d) ***EVENTI ATMOSFERICI***, di cui all'Art.11) di polizza, sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed una franchigia di Euro 100,00.
- La garanzie di cui ai punti e) ***KASKO***, f) ***COLLISIONE*** di cui all'Art.11) di polizza, è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed una franchigia di Euro 250,00.

Art. 22) - Computo del premio

BONUS/MALUS
Per veicoli, ciclomotori, ciclomotori e motoveicoli per trasporto di cose, motocicli e motocarrozzette i parametri di premio sono:

- *Autovetture in servizio privato e uso promiscuo:*

classe di merito 13/coefficiente 1,00	
Potenza CV fiscali	Premio lordo
Fino a 8	€
Fino a 9	€
Fino a 10	€
Fino a 11	€
Fino a 12	€
Fino a 13	€
Fino a 14	€
Fino a 15	€
Fino a 16	€
Fino a 17	€
Fino a 18	€
Fino a 19	€
Fino a 20	€
Oltre 20	€

- *Ciclomotori (esclusi i trasportati)*

Premio relativo alla classe con coefficienti 1,00 €

- *Ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose (esclusi i trasportati)*
 Cilindrata fino a 50 cc €

- Motocicli e motocarrozzette
 Premio relativo alla classe con coefficienti 1,00

Fino a 150 cc	€
Oltre 150 cc fino a 400 cc	€
Oltre 400 cc	€

Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente, i premi sono ridotti del%

TARIFFA FISSA

- *Autobus*
 In servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato
 Numero posti complessivi da 30 a 40 posti €
 Per ogni posto eccedente i 40 o in difetto rispetto ai 3 €
 Adibiti a servizio per istituti di cura, scuolabus e minibus riduzione del%

- *Autocarri conto proprio*

Q.li peso complessivi a pieno carico	Premio lordo
Fino a 15 ql	€
Oltre 15 ql fino a 25 ql	€
Oltre 25 ql fino a 35 ql	€
Oltre 35 ql fino a 60 ql	€
Oltre 60 ql fino a 70 ql	€
Oltre 70 ql fino a 360 ql	€
Oltre 360 ql	€

Per gli autocarri conto proprio adibiti a trasporto merci speciali e sostanze pericolose i sopraindicati premi devono essere aumentati del%

- *Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici (autolettighe e autoambulanze, trasporti funebri, carri attrezzi, veicoli attrezzati per il servizio di disinfestazione o disinfezione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, ecc.)*
 a. Autolettighe o autoambulanze: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico ridotti del:%
 b. altri veicoli
 ciclomotori e motoveicoli riduzione del%
 autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 60 ql%
 autoveicoli di peso complessivo a pieno carico oltre 60 ql%

- *Motoveicoli per trasporto cose*

Cilindrata motore	Premio lordo
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€
Oltre 150 cc fino a 250 cc	€
Oltre 250 cc fino a 750cc	€
Oltre 750 cc	€

- *Mocchine operatrici, carrelli, semoventi, compreso il traino di rimorchio*

Ql peso in ordine di marcia	Premio lordo
Fino a 25 ql	€
Oltre 25 ql fino a 50 cc	€

Oltre 50 ql fino a 150 cc	€
Oltre 150 cc	€

Se trattasi di macchine su cingoli o ruote non gommate si intendono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale e si applica una riduzione tariffaria del ……%

- *Macchine agricole*
 Compreso il traino di rimorchi € ……

- *Natanti, motoscafi ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di staza lorda ad uso privato e natanti ed imbarcazioni adibiti alla navigazione da diporto con lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri:*

Potenza in cv fiscali	Premio lordo
Fino a 5	€
Da 6 a 19	€
Da 20 a 50	€
Da 51 a 90	€
Da 91 a 150	€
Da 151 a 200	€
Da 201 a 300	€
Da 301 a 500	€
Oltre 500	€

- *Veicoli con rimorchio – rischio della circolazione*
 Quando sia indicato che i veicoli trainino rimorchi è compreso il rischio della circolazione conseguente al traino e si applica il premio sotto indicato.
 1. autovetture in servizio privato e uso promiscuo
 - se trainano rimorchi identificati con targa propria aumento sul premio del **….%**
 - se trainano carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili non si applica alcun sovrappremio.
 2. Autobus: si applica un sovrappremio, oltre a quelli della motrice, per posti n. …..
 3. Autocarri conto proprio: si applica il premio previsto per il peso complessivo a pieno carico della motrice aumentato del peso massimo dalla stessa rimorchiabile.
 3. veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici: si applica il Premio previsto per il peso complessivo a pieno carico della motrice aumentato del peso massimo dalla stessa rimorchiabile.

Condizione speciale - art. 10 punto e) rischio statico dei rimorchi

Per ogni rimorchio identificato, relativamente ai veicoli di cui ai precedenti punti, si applica il seguente premio:

Rimorchi di:
1. autovetture in servizio privato e uso promiscuo € ……
2. autobus: una percentuale del premio previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato nella misura del ……% con il minimo di € …….
3. autocarri conto proprio: una percentuale del premio previsto per un autocarro conto proprio di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato nella misura del ….. % con il minimo di € ……
4. veicoli aditi ad uso speciale o per trasporti specifici: una percentuale del premio previsto per un autocarro conto proprio di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato nella misura del …… & con il minimo do € …….
5. macchine agricole € ……

Considerato che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie accessorie di cui all'Art.11), si esplicitano di seguito distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille, comprensiva di accessori e imposte, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale dell'automezzo da assicurare.

	Incendio	Furto	Kasko	Collisione	Ev. Sociop.	Ev. Atmos.
Autovetture	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°
Autocarri	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°
Veicoli Speciali	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°
Autobus	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°
Motocarri	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°
Motocicli	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°
Natanti	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°	°/°°

Garanzia Cristalli euro
Garanzia Tutela Legale euro

ALLEGATO A

SCHEDA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ e/o USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

IL CONTRAENTE **LA SOCIETA'**

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

Punto 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Punto 2) Decorrenza della garanzia e pagamento del premi
Punto 5) Denunce sinistri
Punto 15) Recesso in caso di sinistro
Art. 6 Regolazione del premio

IL CONTRAENTE **LA SOCIETA'**